

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### FINANZIAMENTO PER L'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) O DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

#### INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

**UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Nome /Ragione Sociale

Telefono

Cognome

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

### CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO PER L'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) O DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Il Finanziamento per l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un contratto di Finanziamento a tasso fisso, con garanzia fornita dalla cessione "pro-solvendo" del TFS o TFR spettante, che permette di ricevere in un'unica soluzione la liquidazione del TFS/TFR maturato in servizio presso una Pubblica Amministrazione.

Il TFS/TFR è l'indennità di fine servizio/trattamento di fine rapporto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l'indennità di premio di servizio, l'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente, corrisposta una tantum comunque denominata, spettante a seguito dicessazione a vario titolo dall'impiego.

Possono chiedere l'Anticipo del TFS/TFR, solo se non ancora liquidato dall'Ente Erogatore, gli ex dipendenti presso una pubblica amministrazione, una volta in pensione o comunque quando è cessato il rapporto di lavoro. In particolare:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- il personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione in "Quota 100", ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 26;
- i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ente Erogatore: INPS e tutti gli altri Enti previsti dall'Accordo.

L'Anticipo TFS/TFR può essere richiesto per le seguenti tipologie pensionistiche:

- pensioni di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata con Quota 100.

Per ottenere l'Anticipo TFS/TFR il Cliente deve presentare la domanda di certificazione del diritto all'anticipo del TFS/TFR all'Ente Erogatore, previa registrazione di quest'ultimo sul **Portale Lavoro Pubblico - Presidenza del Consiglio dei Ministri** all'indirizzo web <https://www.lavoropubblico.gov.it/>.

L'offerta della Banca riguarda i seguenti prodotti:

- Il Finanziamento per l'Anticipo del TFS/TFR, disciplinato dall'art. 23 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, e dal DPCM 51/2020, garantito dal Fondo di Garanzia (di seguito "**Anticipo TFS/TFR Agevolato**");
- Il Finanziamento per l'Anticipo del TFS/TFR, regolamentato dal DPR 180/50 (di seguito "**Anticipo TFS/TFR Ordinario**").

Per le caratteristiche e condizioni dei due prodotti si rinvia alle sezioni successive.

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla Banca nei seguenti casi:

- l'impossibilità per la Banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR presentata dal Richiedente;
- il Richiedente è registrato, in relazione a debiti scaduti o sconfinamenti, negli archivi della Centrale Rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati;
- il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
- l'impossibilità per la Banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del Richiedente secondo la normativa vigente.
- Il piano di rimborso è a carico dell'Ente erogatore.

#### **Modalità di rimborso**

Per effetto della cessione pro solvendo del TFS/TFR effettuata dal richiedente in favore della Banca, l'Ente erogatore sarà obbligato a rimborsare alla Banca - entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR - il relativo ammontare dell'importo dell'Anticipo TFS/TFR comunicato dalla stessa Banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatta salva l'ipotesi di anticipata estinzione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima, l'Ente erogatore provvede a rimborsare la Banca.

#### **Fondo di Garanzia**

L'Anticipo TFS/TFR Agevolato è assistito dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto Legge 4/2019, affidato in gestione all'INPS, che copre l'80% dell'Anticipo TFS/TFR e i relativi interessi. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

La commissione per il rilascio della garanzia è a carico della Banca.

La garanzia del Fondo può essere attivata in caso di impossibilità da parte dell'Ente Erogatore di rimborsare alla Banca l'importo dell'Anticipo TFS/TFR Agevolato.

#### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- trattandosi di tasso fisso, l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili all'Anticipo TFS/TFR ordinario, se contrattualmente previsto;
- con la cessione pro solvendo il Cliente si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento dell'Ente erogatore. Se l'Ente erogatore non paga, sarà il Cliente a restituire le somme alla Banca.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **Quanto può costare l'Anticipo del Trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto**

Il TAEG corrisponde al Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

Anticipo del Trattamento di Fine Servizio/ Fine Rapporto (regolamentato dall'art. 23 del DL 4/2019 e dal DPCM 51/2020)	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
<p>Calcolato al tasso di interesse fisso (TAN) dello 0,40%, un capitale di € 45.000,00, per la durata di 36 mesi, oltre ai costi di istruttoria di € 0,00, l'imposta di bollo su contratto di € 0,00, le spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi € 0,00, l'imposta di bollo su rendiconto periodico di € 0,00 e le spese di incasso rata € 0,00; Importo netto erogato € 44.701,69; Interessi: € 298,31. Il calcolo è effettuato ipotizzando una periodicità annuale di rimborso delle tre rate da parte dell'Ente Erogatore pagante.</p> <p>Il tasso di interesse fisso equivale al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) al 01/02/2021, con durata analoga al finanziamento, pari a - 0,12%, più lo spread dello 0,40%. In base all'Accordo Quadro richiamato dall'art. 15 del DPCM n. 51/2020, il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.</p>	0,40%

Anticipo del Trattamento di Fine Servizio/ Fine Rapporto ("cessione ordinaria" regolamentata dal DPR 180/50)	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
<p>Calcolato al tasso di interesse fisso (TAN) del 5,00%, su un capitale di € 65.000,00, per la durata di 36 mesi, oltre ai costi di istruttoria di € 0,00, l'imposta di bollo su contratto di € 16,00, le spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi € 0,00, l'imposta di bollo su rendiconto periodico di € 0,00 e le spese di incasso rata € 0,00; importo da finanziare: € 60.678,83; interessi: € 4.305,17. Il calcolo è effettuato ipotizzando una periodicità annuale di rimborso delle tre rate da parte dell'Ente Erogatore pagante.</p>	5,02%

		VOCI	COSTI
	Importo dell'Anticipo TFS/TFR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato:</b> nei limiti dell'importo cedibile del TFS/TFR risultante dalla certificazione dell'Ente Erogatore e sino ad un massimo di 45.000 euro</li> <li>- <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario:</b> nei limiti dell'importo cedibile del TFS/TFR risultante dalla certificazione dell'Ente Erogatore</li> </ul>	
	Importo erogato ( <b>Anticipo TFS/TFR agevolato</b> ) Importo finanziato ( <b>Anticipo TFS/TFR ordinario</b> )	importo corrisposto dalla Banca al Cliente al netto degli interessi - calcolati con valuta data di erogazione - e degli oneri indicati	
	Durata	minimo e massimo determinato in funzione della data/e di rimborso prevista/e nella Certificazione rilasciata dall'Ente Erogatore.	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento <b>Tasso Fisso Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga all'Anticipo TFS/TFR, maggiorato di 0,40%. Determinato alla data di erogazione dell'Anticipo TFS/TFR. Gli interessi sono calcolati, in regime di capitalizzazione semplice. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.	
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento <b>Tasso Fisso Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	5%	
	Tasso di mora <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non previsto	
	Tasso di mora <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	non previsto	
SPE SE PE	Istruttoria <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non prevista	

SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Istruttoria <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	non prevista
		Imposta di bollo su contratto <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	esente
		Imposta di bollo su contratto <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	16,00 euro se l'operazione è regolata su conto corrente di altra banca o su Genius Card
	Commissione di accesso al Fondo di garanzia <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	assolta dalla Banca	
	Incasso rata <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non prevista	
	Incasso rata <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	non prevista	
	Invio comunicazioni (in formato cartaceo) Spese invio rendiconto periodico/documento sintesi <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non prevista	
	Invio comunicazioni (in formato cartaceo) Spese invio rendiconto periodico/documento sintesi <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	non prevista	
	Imposta di bollo su rendiconto periodico superiore ad euro 77,47 <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non prevista	
	Imposta di bollo su rendiconto periodico superiore ad euro 77,47 <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	assolta dalla Banca (ove prevista)	
	Commissione per rimborso anticipato del prestito <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	0,30% dell'importo del debito residuo. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000,00 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata	
	Commissione per rimborso anticipato del prestito <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	non prevista	
	Spese per il recupero del credito <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	non previste	
	Spese per il recupero del credito <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>		
	Commissione di invio sollecito rata impagata	5 euro	
	Commissione per intervento di recupero	7 euro	
	Oneri connessi all'intervento di recuperatori esterni	10% dell'importo da recuperare	

<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Piano di ammortamento <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b> (le rate sono a carico dell'Ente erogatore)	<b>Prima rata:</b> entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR <b>Seconda e terza rata</b> (se previste): entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima
	Piano di ammortamento <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b> (le rate sono a carico dell'Ente erogatore)	<b>Prima rata:</b> entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR <b>Seconda e terza rata</b> (se previste): entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima
	Valute <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	- erogazione: data di erogazione - rimborso anticipato: data scadenza
	Valute <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	- erogazione: data di erogazione - rimborso anticipato: data scadenza
	Rimborso <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b>	Per effetto della cessione pro-solvendo del TFS/TFR, l'Ente Erogatore corrisponde direttamente alla Banca la quota di TFS/TFR ceduta ai fini del rimborso dell'Anticipo TFS/TFR
	Rimborso <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b>	Per effetto della cessione pro-solvendo del TFS/TFR, l'Ente Erogatore corrisponde direttamente alla Banca la quota di TFS/TFR ceduta ai fini del rimborso dell'Anticipo TFS/TFR
<b>RATE</b>	Numero rate <b>Anticipo TFS/TFR Agevolato</b> (le rate sono a carico dell'Ente erogatore)	da un minimo di 1 rata a un massimo di 3 rate
	Numero rate <b>Anticipo TFS/TFR Ordinario</b> (le rate sono a carico dell'Ente erogatore)	da un minimo di 1 rata a un massimo di 3 rate

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** rilevato trimestralmente con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dall'art. 2 della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: <http://www.unicredit.it>.

## RIMBORSO ANTICIPATO RECESSO E RECLAMI

### **Rimborso anticipato dell'Anticipo TFS/TFR Agevolato**

Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'Anticipo TFS/TFR, facendone richiesta scritta alla Banca. Entro 15 giorni lavorativi la Banca comunica al Cliente l'importo comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell'importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l'estinzione è inefficace.

Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Cliente, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, nella misura dell'0,30% dell'importo del debito residuo. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000,00 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.

Nell'ipotesi in cui il Cliente effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma dei precedenti commi, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all'Ente Erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'Anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie di cui sopra.

#### **Rimborso anticipato dell'Anticipo TFS/TFR Ordinario**

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ad UniCredit. In tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Cliente che rimborsa anticipatamente l'importo dovuto, non deve versare alcun indennizzo ad UniCredit.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all'Ente Erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'Anticipo TFS/TFR per l'adeguamento delle garanzie.

Per effettuare il rimborso il Cliente potrà rivolgersi alla propria Filiale UniCredit di riferimento che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare il rimborso).

#### **RECESSO DEL CLIENTE IN CASO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento senza penali entro 14 giorni dalla data di erogazione del finanziamento.

Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando alla stessa, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, una raccomandata A.R. indirizzata:

- a) alla propria Filiale UniCredit di riferimento oppure
- b) alla Casella Postale n. 1243166, presso Ufficio Postale 25, 90141 Palermo, oppure scrivendo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [comunicazioni@pec.unicredit.eu](mailto:comunicazioni@pec.unicredit.eu);
- c) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi giornalieri, maturati fino al momento della restituzione e calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.

L'importo giornaliero di tali interessi è dato dal tasso indicato nella Richiesta, diviso per 365.

L'importo complessivo da restituire è dato dall'interesse giornaliero, come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei giorni intercorrenti dalla data di esecuzione alla data di restituzione. Il Cliente inoltre, rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte (imposta di bollo), ove applicate.

La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dai commi che precedono.

Resta inteso che, in caso di recesso, rimarrà ferma ed impregiudicata la cessione del credito pro solvendo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sino a quando non sarà stato integralmente rimborsato tutto quanto eventualmente dovuto alla Banca in relazione all'Anticipo TFS/TFR erogato.

#### **Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie**

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Indirizzo PEC: [Reclami@PEC.UniCredit.EU](mailto:Reclami@PEC.UniCredit.EU) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

## LEGENDA

<b>Tasso d'interesse Nominale Annuo (TAN)</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Anticipo TFS/TFR concesso. Comprende il tasso di interesse.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del Anticipo TFS/TFR.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.